



Decisione/0153/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0137/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Siggi.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Ignazio Castellucci - Componente
Monica Coscia - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16800/273pf25/26/GC/PN/fm del 7 gennaio 2026, depositato l'8 gennaio 2026, nei confronti del sig. Fabrizio Catenacci e della società ASD Oltrepò FBC, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 16800/273pf25/26/GC/PN/fm del 7 gennaio 2026, depositato l'8 gennaio 2026 nei confronti di:

1. il sig. Fabrizio Catenacci, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oltrepò F.B.C.: della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto stabilito dal punto 9) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 154 del 6.6.2025, per non avere lo stesso provveduto entro il termine del 10 luglio 2025, alla trasmissione della documentazione attestante il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore dei calciatori sigg.ri Tommaso Tucci e Lorenzo Russo di quanto previsto dai contratti depositati. La trasmissione della documentazione atta a comprovare il pagamento di quanto dovuto è successivamente avvenuta in data 14 luglio 2025. Segnatamente in tale data sono state trasmesse le distinte di pagamento effettuate il 16.9.2024 ed il 13.1.2025 in favore del sig. Tommaso Tucci e le distinte di pagamento effettuate il 16.9.2024, il 15.11.2024 ed il 13.1.2025 in favore del sig. Lorenzo Russo;
2. la società A.S.D. Oltrepò F.B.C. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabrizio Catenacci così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed entrambe le parti deferite hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv. Alessandro D'Oria e Francesco Salzano in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Matteo Pozzi in rappresentanza del sig. Fabrizio Catenacci e della società ASD Oltrepò FBC, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Fabrizio Catenacci, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società ASD Oltrepò FBC, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva ed euro 3.334,00 (tremilatrecentrentaquattro/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.



Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 29 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai